

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2208-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE TOTH)

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990,  
n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del  
processo penale

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1990

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il titolo del decreto-legge del quale il Governo chiede la conversione reca già in sè evidenti i due requisiti costituzionali cui essa è subordinata.

L'entrata in vigore il 24 ottobre scorso del nuovo codice di procedura penale ha trovato le strutture giudiziarie già in uno stato di gravissima crisi, dovuta al progressivo aumento dei nuovi processi, alla lentezza di quelli pendenti e al conseguente accumulo di carichi arretrati.

L'adozione del nuovo rito, se in prospettiva è destinata ad uno snellimento del processo penale, nei tempi brevi non potrà mancare di determinare un aggravio del lavoro complessivo, per le difficoltà, obiettivamente inevitabili, di adattamento degli organici e delle strutture alla nuova normativa, malgrado la previsione di un regime transitorio, finalizzato appunto ad agevolare le fase iniziale di adattamento.

La capacità organizzativa e il sacrificio del personale, insieme alle prime e più immediate misure adottate dal Governo, hanno consentito alla maggior parte degli uffici giudiziari di affrontare la situazione di emergenza, peraltro annunciata, in modo soddisfacente. Ma la stessa attuazione della prima fase di passaggio rischia di creare pericolose occlusioni nelle fasi successive del procedimento.

Specialmente nei grandi tribunali la concentrazione del lavoro in tempi così ristretti, come quelli previsti dalla nuova normativa, ha determinato una situazione affannosa che gli ordini forensi e le aggregazioni associative di magistrati e di cancellieri non hanno esitato a definire prossima al «collasso».

Diventava primario a questo punto il dovere del Governo - che aveva mantenuto coraggiosamente ferma la data di entrata in vigore del nuovo rito - di sopperire al più presto con misure più adeguate e più ampie

alle invocazioni di soccorso lanciate dagli operatori e percepite con allarme dalla pubblica opinione.

Ed è a questo obbligo che il Governo ha adempiuto con il decreto-legge al nostro esame.

Credo sia un dovere, parallelo e coerente, del Parlamento - che aveva condiviso il coraggio del Governo nel respingere le richieste di proroga del «*dies a quo*» del nuovo processo - assecondare lo sforzo dell'Esecutivo con la pronta conversione in legge del decreto.

E non va dimenticato che la volontà politica del Parlamento di instaurare un rapporto diverso tra i cittadini e la giustizia nel settore penale - più rispondente al dettato costituzionale - potrebbe infrangersi contro la realtà della situazione concreta dell'amministrazione giudiziaria, se alla sperata funzionalità del nuovo rito non facesse riscontro una radicale modernizzazione delle strutture.

Il ritardo e l'inadeguatezza strutturali finirebbero così per dare respiro e alibi storico alle tendenze più conservatrici, che non condividono la filosofia giuridica di fondo della riforma.

Nel contempo la normativa contenuta nel decreto-legge era resa necessaria da un aggiornamento delle linee del programma in corso di predisposizione per l'impiego degli accantonamenti iscritti nelle tabelle A e B della legge finanziaria 1990, sotto le specifiche voci «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale» e «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, eccetera», quale viene ad essere imposto dall'emanazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate», cui ha fatto seguito in sede interpretativa il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1989, n. 251.

L'utilizzo delle somme accantonate nella citata legge finanziaria viene così disposto nell'articolato del decreto, sulla base delle esigenze previste dall'Amministrazione e che sono indicate analiticamente nella relazione tecnica, che qui si richiama.

L'articolo 1 in particolare autorizza la spesa per il completamento del programma di realizzazione del sistema informatico e di elaborazione dati, iniziato con il decreto-legge n. 320 del 1987, convertito nella legge n. 401 del 1987 (microfilmatura degli atti del processo penale, sistemi di riproduzione, eccetera).

L'articolo 2 riguarda il reperimento di nuovi locali e la ristrutturazione degli edifici giudiziari, sia di proprietà dello Stato che dei Comuni, indispensabili per rendere praticabile sia il nuovo rito che il regime transitorio; consentendo tra l'altro alle amministrazioni comunali di concludere contratti a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni comunitarie.

Con l'articolo 3 si dispongono le nuove attrezzature delle aule con impianti, macchine, servizi di sicurezza ed altri arredi conformi alla normativa del nuovo codice, e in particolare alla costituzione di nuovi uffici (preture circondariali, sezioni distaccate, procure della Repubblica presso le preture circondariali).

L'articolo 4 regola il maggiore onere che graverà sui Comuni per la locazione degli immobili necessari ai nuovi uffici periferici.

Nell'articolo 5 si prevede l'acquisizione di autovetture, sia normali che blindate, per assicurare l'esercizio dell'attività giudiziaria nelle preture circondariali e nelle corrispondenti procure, costituite nell'intero territorio del circondario.

L'articolo 6 consente all'Amministrazione centrale della giustizia di disporre di un organo tecnico, da tempo richiesto, al quale affidare l'incarico, delicato e specialistico, di suggerimento, indirizzo e controllo dell'attività degli enti locali nel settore dell'edilizia giudiziaria.

L'articolo 7 richiama espressamente, per eliminare ogni dubbio interpretativo, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 320, convertito nella legge n. 401 del 1987, in materia di stipulazione dei contratti e delle relative spese.

L'articolo 8, infine, contiene la clausola di copertura finanziaria, utilizzando gli accantonamenti iscritti negli appositi fondi speciali della legge finanziaria 1990.

I pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione e l'esito stesso della discussione nella Commissione di merito mi inducono a ritenere che questa Assemblea non negherà la conversione in legge del decreto che qui viene sottoposto al nostro esame, con le due modifiche accolte nel corso della predetta discussione.

TOTH, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

3 aprile 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

3 aprile 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

## AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 2.**

*Al comma 3, dopo le parole: «legge 8 agosto 1977, n. 584» inserire le seguenti: «e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55».*

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**Art. 7-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

«Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari».

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.

*Decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990 (\*).*

## **Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, al fine di sopperire alle pressanti esigenze derivanti dal nuovo processo penale, alla semplificazione di procedure amministrative, nonché all'acquisizione dei necessari strumenti informatici, dei locali per i nuovi uffici giudiziari e dei relativi beni, attrezzature, servizi, macchine e arredi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 440.970 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonché per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991 e lire 69.095 milioni per l'anno 1992.

---

(\*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

#### Articolo 2.

1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché delle disposizioni comunitarie.

#### Articolo 3.

1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza, le macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 49.330 milioni per l'anno 1990, in lire 31.400 milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.

#### Articolo 4.

1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo di contributo.

#### Articolo 5.

1. Al fine di dotare gli uffici delle preture circondariali e delle relative procure di autovetture per i servizi tecnici e per la incolumità



dei magistrati esposti a rischio, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

#### Articolo 6.

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'articolo 2, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni, di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette, con le modalità stabilite e richiamate dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

#### Articolo 7.

1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

#### Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990, a lire 15.500 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»;

b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI - PRANDINI -  
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI